

Firenze, 26 febbraio 2020

Prot. n. 2864/2.6

- Al Presidente del Consiglio regionale
- Al Presidente della Commissione 4°

- e p. c.
- Al Presidente della Giunta regionale
 - Ai Consiglieri regionali
 - Al Segretario generale del Consiglio regionale
 - Al Direttore di Area di Assistenza istituzionale

Seduta 21 febbraio 2020

Proposta di Legge n. 436: Disposizioni in materia di scarichi e di restituzione delle acque.


Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007).

	favorevole	favorevole con raccomandazioni	favorevole con condizioni	contrario
PARERE OBBLIGATORIO	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OSSERVAZIONI FACOLTATIVE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

All'unanimità	X
A maggioranza	<input type="checkbox"/>
A maggioranza con motivazioni contrarie di una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL)	<input type="checkbox"/>

NOTE: Allegato parere

D'ordine del Presidente
Per la dirigente Dott.ssa Maria Pia Perrino
Dott. Piero Fabrizio Puggelli



Proposta di Legge n. 436: Disposizioni in materia di scarichi e di restituzione delle acque.

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007).

Proponente: Giunta regionale – Presidente Rossi, Assessore Fratoni

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Seduta del 21 Febbraio 2020

Visti

- l'articolo 66 dello Statuto della Regione Toscana;
- la legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali)
- il regolamento interno del Consiglio regionale;
- il regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;

Premesso che

- la proposta di legge dà attuazione alla l.r. 22/2015 e al regolamento emanato con d.p.r. 59/2013 che ha trasferito alla Regione sia le funzioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento che quelle relative al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA), nonché tutte le funzioni in materia di autorizzazioni allo scarico di acque reflue, ricadenti o meno nell'ambito di applicazione del regolamento emanato con d.p.r. 59/2013;
- rimangono in capo ai comuni le funzioni in materia di scarichi di acque reflue domestiche fuori dalla pubblica fognatura;

Dato atto in particolare che la proposta di legge ha come scopo quello di:

- puntualizzare e confermare, in attuazione della l.r. 22/2015, la competenza autorizzativa regionale con riferimento a specifiche tipologie di scarico;
- definire una disciplina della particolare tipologia di scarico prodotta da scambio termico in impianti a pompa di calore, ad oggi non prevista nella normativa regionale, in conformità con quanto previsto all'articolo 104, comma 2, del d.lgs. 152/2006 prevedendo, in coerenza con il quadro delle competenze determinato dalla l.r. 22/2015, l'attribuzione delle relative funzioni autorizzative alla Regione o al comune, a seconda che l'impianto da cui proviene lo scarico sia a servizio di attività produttiva o di insediamento ad uso residenziale;

Rilevato che la proposta legge provvede a dare piena attuazione agli articoli 114, comma 1 e 126, comma 1, del d.lgs 152/2006, introducendo precisazioni sulle competenze relative ai titoli di autorizzazione agli scarichi non recapitanti in pubblica fognatura, in particolare:

- la competenza regionale sull'AUA, per gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da servizi e di acque reflue assimilate a domestiche;
- la competenza regionale o comunale in relazione al tipo destinazione dell'insediamento da cui si origina lo scarico, nell'ambito del procedimento di concessione di derivazione di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, per gli scarichi di acque reflue prodotte da scambio termico in impianti a pompa di calore;
- la precisazione sulla competenza comunale per gli scarichi di acque reflue domestiche di insediamento residenziali;
- le modifiche alla disciplina della "Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura" precisando la non necessità di autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate a domestiche;

- introduce il nuovo articolo 26 bis “Disposizioni per il rinnovo delle autorizzazioni degli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche e agli scarichi derivanti da servizi rilasciate dai comuni” , disponendo che le autorizzazioni allo scarico, rilasciate dai comuni anteriormente all’entrata in vigore del d.p.r. 59/2013, sono rinnovate dal dirigente della struttura regionale competente, nell’ambito dell’autorizzazione unica ambientale (AUA);
- attribuisce alla Regione la competenza sulle sanzioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, in attuazione del d.lgs152/2006;

DELIBERA

1. di esprimere **parere favorevole** in merito alla proposta di legge n. 436 “Disposizioni in materia di scarichi e di restituzione delle acque. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento) e alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007)”.

